



COMUNE DI BIBBONA

(Provincia di Livorno)

Piazza C. Colombo, 1 – 57020 Bibbona

(C.F. 00286130497)

TEL. 0586 –672111

Bando di gara procedura aperta

Affidamento concessioni demaniali marittime temporanee su arenile ricadente nel Comune di Bibbona con finalità di servizi annessi alla balneazione marina – TRE LOTTI: Lotto N. 1 “ID001” – Lotto N. 2 “ID002”- Lotto N. 3 “ID004”

SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE:

I.1 DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE:

COMUNE DI BIBBONA: Piazza c. Colombo, 1 – 57020 Bibbona (LI), tel. 0586/672111, indirizzo

internet: <http://www.comune.bibbona.li.it>,

Pec: comune.bibbona@pec.it

Determinazione di attivazione della procedura di gara n. 103 del 26/02/2019;

Con deliberazione C.C. n. 35 del 30/04/2018 l'Amministrazione comunale di Bibbona ha dato avvio al procedimento di variante al Piano Attuativo per la Balneazione Marina e con successiva delibera C.C. n. 36 del 30/04/2018 ha disposto la modifica al relativo “Regolamento per la Gestione del Demanio Marittimo”.

Con delibera del Consiglio Comunale n. 82 del 11/12/2018, come rettificata con delibera C.C. n. 4 del 11/02/2019, il “Regolamento per la gestione del Demanio Marittimo” e il “Quadro Conoscitivo” sono stati ulteriormente modificati.

La presente procedura si inserisce nel rispetto di quanto sopra stabilito e del vigente Regolamento Urbanistico.

I.2 INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E' POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI

Denominazione Comune di Bibbona	Area 4 – Edilizia Privata e Urbanistica Responsabile: Geom. Sandro Cerri
Indirizzo Piazza C. Colombo, 1	C.A.P. 57020
Città Bibbona	Paese Italia
Telefono 0586/672235	
Indirizzo internet (URL) http://www.comune.bibbona.li.it	Posta elettronica e-mail: s.cerri@comune.bibbona.li.it Pec: comune.bibbona@pec.it

I.3 INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E' POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE:
come al punto I.2

I.4 INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:
come al punto I.2, per le modalità di invio si veda la Sezione XII del presente Bando.

I.5 TIPO DI AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE: Livello locale

SEZIONE II. OGGETTO DELLE CONCESSIONI

Il presente bando è volto al rilascio di n. 3 (tre) concessioni demaniali marittime temporanee in relazione ai lotti di seguito identificati, come disciplinate negli schemi di concessioni demaniali allegati in relazione a ciascun lotto (Allegati "C001"; "C002", "C004").

Le concessioni demaniali in oggetto di gara sono individuate facendo riferimento alle zone indicate nel Quadro Conoscitivo ed alle Schede Norma allegate alla variazione del "Regolamento per la gestione del Demanio Marittimo" ed approvazione del Quadro Conoscitivo approvate con deliberazione C.C. n. 82 del 11/12/2018, come rettificata con delibera C.C. n. 4 del 11/02/2019, facenti parte integrante e sostanziale del presente bando.

LOTTO N. 1 "ID001" - CONCESSIONE DEMANIALE – porzione di arenile ricadente all'interno di porzione di Demanio Marittimo che insiste nel Comune di Bibbona meglio identificata nell'elaborato grafico allegato al "Quadro Conoscitivo" (All. A.), nella "Scheda norma ID001" (All."B001") e nello schema di concessione (All. C001), allegati al presente bando, da affidare in concessione per un periodo di giorni 120 (centoventi).

Ai sensi della scheda norma ID001, tale concessione ha ad oggetto "servizi annessi alla balneazione marina volti a mantenere un'area destinata alla posa ombrelloni, sdraio e lettini ed attrezzature balneari con un fronte mare complessivo di 60 mt e di profondità di 25 mt., come meglio identificato nel quadro tecnico T allegato, aperta al pubblico, con noleggio di ombrelloni, sdraio e lettini nel rispetto del rapporto tra superficie ombreggiata ed estensione dell'area in concessione pari a 20% e comunque nel rispetto della previsione del regolamento urbanistico ex art.45.4. E' altresì ammesso, fatto salvo l'ottenimento da parte del concessionario di tutte le autorizzazioni necessarie, il posizionamento all'interno dell'area data in concessione di un manufatto di facile rimozione con finitura esterna in legno non superiore a 2% della superficie in concessione con incluso almeno un servizio igienico di tipo chimico. E' altresì ammesso il noleggio di ulteriore attrezzatura balneare quali, a titolo identificato pedalò, pattini, canoe e "sup" con ingombro a terra complessivo di tali attrezzature complementari comunque non superiore a 5% della superficie in concessione".

Non è ammesso al concessionario alcuna forma di indennizzo economico o altro tipo di riconoscimento economico o non economico determinato, per la progettazione, realizzazione, gestione e rimozione del manufatto di facile rimozione individuato nello scopo della concessione che "inderogabilmente" deve essere rimosso entro la scadenza della concessione demaniale marittima di carattere temporanea e precaria.

LOTTO N. 2 "ID002" - CONCESSIONE DEMANIALE - porzione di arenile ricadente all'interno di porzione di Demanio Marittimo che insiste nel Comune di Bibbona meglio identificata nell'elaborato grafico allegato al "Quadro Conoscitivo" (All. A.), nella "Scheda norma ID002" (All."B002") e nello schema di concessione (All. C002), allegati al presente bando, da affidare in concessione per un periodo di giorni 120 (centoventi).

Ai sensi della scheda norma ID002, tale concessione ha ad oggetto *“servizi annessi alla balneazione marina volti a mantenere un’area destinata alla posa ombrelloni, sdraio e lettini ed attrezzature balneari con un fronte mare complessivo di 60 mt e di profondità di 25 mt., come meglio identificato nel quadro tecnico T allegato, aperta al pubblico, con noleggio di ombrelloni, sdraio e lettini nel rispetto del rapporto tra superficie ombreggiata ed estensione dell’area in concessione pari a 20% e comunque nel rispetto della previsione del regolamento urbanistico ex art.45.4. E’ altresì ammesso, fatto salvo l’ottenimento da parte del concessionario di tutti le autorizzazioni necessarie, il posizionamento all’interno dell’area data in concessione di un manufatto di facile rimozione con finitura esterna in legno non superiore a 2% della superficie in concessione con incluso almeno un servizio igienico di tipo chimico. E’ altresì ammesso il noleggio di ulteriore attrezzatura balneare quali, a titolo identificato pedalò, pattini, canoe e “sup” con ingombro a terra complessivo di tali attrezzature complementari comunque non superiore a 5% della superficie in concessione”*.

Non è ammesso al concessionario alcuna forma di indennizzo economico o altro tipo di riconoscimento economico o non economico determinato, per la progettazione, realizzazione, gestione e rimozione del manufatto di facile rimozione individuato nello scopo della concessione che “inderogabilmente” deve essere rimosso entro la scadenza della concessione demaniale marittima di carattere temporanea e precaria.

LOTTO N. 3 “ID004” - CONCESSIONE DEMANIALE - porzione di arenile ricadente all’interno di porzione di Demanio Marittimo che insiste nel Comune di Bibbona meglio identificata nell’elaborato grafico allegato al “Quadro Conoscitivo” (All. A.), nella “Scheda norma ID004” (All.“B004”) e schema di concessione (All. C004) allegati al presente bando, da affidare in concessione per un periodo di giorni 120 (centoventi).

Ai sensi della scheda norma ID004 tale concessione ha ad oggetto: *“Nella zona identificata con la sigla “ZD001” è possibile effettuare “servizi annessi alla balneazione marina volti a mantenere un’area destinata alla posa ombrelloni, sdraio e lettini ed attrezzature balneari con un fronte mare complessivo di 60 mt e di profondità di 25 mt., come meglio identificato nel quadro tecnico T allegato, aperta al pubblico, con noleggio di ombrelloni, sdraio e lettini nel rispetto del rapporto tra superficie ombreggiata ed estensione dell’area in concessione pari a 20% e comunque nel rispetto della previsione del regolamento urbanistico ex art.45.4. E’ altresì ammesso, fatto salvo l’ottenimento da parte del concessionario di tutti le autorizzazioni necessarie, il posizionamento all’interno dell’area data in concessione di un manufatto di facile rimozione con finitura esterna in legno non superiore a 2% della superficie “ZD001” in concessione con incluso almeno un servizio igienico di tipo chimico. E’ altresì ammesso il noleggio di ulteriore attrezzatura balneare quali, a titolo identificato pedalò, pattini, canoe e “sup” con ingombro a terra complessivo di tali attrezzature complementari comunque non superiore a 5% della superficie in concessione; Nella zona identificata con la sigla “ZD002” è richiesto “l’allestimento di un’area opportunamente recintata con pali e corda da asservire al defaticamento di cani, all’interno della quale deve essere garantito un deposito di acqua potabile ad uso abbeveraggio cani, che al termine della giornata deve essere necessariamente rimosso e un deposito di rifiuti per materiale organico e non organico, che al termine della giornata deve essere necessariamente rimosso. Non è ammessa all’interno di detta zona alcuna installazione di attrezzatura balneare quali ombrelloni sdraio e lettini”*.

Non è ammesso al concessionario alcuna forma di indennizzo economico o altro tipo di riconoscimento economico o non economico determinato, per la progettazione, realizzazione, gestione e rimozione del manufatto di facile rimozione individuato nello scopo della concessione che “inderogabilmente” deve essere rimosso entro la scadenza della concessione demaniale marittima di carattere temporanea e precaria.

II.1. DESCRIZIONE: assegnazione per il periodo di giorni 120 (centoventi) della porzione di arenile relativa ai singoli lotti sopra identificati alla sezione n° II, per le finalità espresse nell'oggetto della concessione e individuate rispettivamente negli stralci planimetrici (Allegati "A", "B001", "B002" e "B004") aventi le seguenti estensioni:

Lotto N. 1 "ID001"

a) mq.1.500 mq. classificati per Posa Attrezzature balneari mobili;
Totale superficie in concessione mq. 1.500,00.

Lotto N. 2 "ID002"

a) mq.1.500 mq. classificati per Posa Attrezzature balneari mobili;
Totale superficie in concessione mq. 1.500,00.

Lotto N. 3 "ID004"

a) mq.1.500 mq. classificati per Posa Attrezzature balneari mobili;
b) mq. 625 mq. classificati per Area Asservita per defaticamento animali (Bau Beach);
Totale superficie in concessione mq. 2.125,00.

II.2 INDIVIDUAZIONE DI CONCESSIONARIO DI BENE DEMANIALE: l'individuazione del concessionario di ciascun lotto quale sopra individuato ai punti II e II.1 avverrà tramite procedura di comparazione tra eventuali più aspiranti nel rispetto dei principi generali di evidenza pubblica, massima pubblicità, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, imparzialità e parità di trattamento desumibili dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) secondo le modalità indicate nel presente bando. Oltre ai principi generali troveranno applicazione le norme del Codice dei contratti solo ove espressamente richiamate nel presente bando.

II.3 LUOGO DI INDIVIDUAZIONE DEI BENI DEMANIALI OGGETTO DI CONCESSIONE:

Comune di Bibbona – Demanio Marittimo.

II.4 NOMENCLATURA: Affidamento concessione demaniale marittima su zona demaniale ricadente nel Comune di Bibbona individuata in relazione a ciascun lotto di cui ai punti II e II.1, con finalità di servizi annessi alla balneazione.

SEZIONE III. DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione demaniale, individuata in relazione a ciascun lotto di cui ai punti II e II.1, sarà **limitata al periodo di 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della sua sottoscrizione**, fatta salva la possibilità di revoca prevista dall'artt.42 e 48 del Codice della Navigazione e di decadenza prevista dall'art.47 dello stesso Codice, ed è finalizzata ad assicurare un maggior servizio alla balneazione marina ed aumentare presidi di sicurezza ai bagnanti durante il periodo transitorio, nelle more di formazione ed approvazione del Piano Attuativo per delle Aree per la balneazione marina.

La concessione relativa a ciascun lotto si intende rilasciata unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio marittimo ed avrà le caratteristiche riportate all'interno del relativo schema di concessione allegato per ciascun lotto ("C001"- "C002"- "C004").

SEZIONE IV. VALORE DELLA CONCESSIONE DEL BENE DEMANIALE

Il valore complessivo presunto della concessione di bene demaniale, calcolato per il periodo di 120 (centoventi) giorni naturali ammonta a:

- Per le concessioni identificate con la sigla “ID001” e “ID002”, ad € 12.000,00 (euro dodicimila/00) per ciascuna concessione demaniale, oltre oneri di legge, al quale deve essere commisurata la garanzia provvisoria. Il valore del canone demaniale, determinato per un periodo di utilizzo di giorni 120 (centoventi) è pari ad € 682,00 (euro seicentottantadue/00).
- Per la concessione identificata con la sigla “ID004”, ad € 12.000,00 (euro dodicimila/00), oltre oneri di legge, al quale deve essere commisurata la garanzia provvisoria. Il valore del canone demaniale, determinato per un periodo di utilizzo di giorni 120 (centoventi) è pari ad € 958,09 (euro novecentocinquantotto/09).

SEZIONE V. CANONE CONCESSORIO E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è tenuto a corrispondere all’Erario, in riconoscimento della demanialità del bene ed in corrispettivo della concessione, il canone concessorio, determinato in conformità alle disposizioni dell'articolo unico comma 250 della legge 296/2006, nonché in base alla classificazione del territorio di cui alla deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1113 del 22/12/2008. Il canone concessorio dovrà essere comprensivo della relativa imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio prevista dalla legge regionale 11/08/95 n. 85. In relazione al carattere provvisorio e temporaneo della concessione demaniale marittima, prima del rilascio della stessa, dovranno essere prodotte a questa amministrazione le attestazioni di pagamento relative a tali canoni ed imposte.

Tutte le spese, le imposte e tasse vigenti al momento della stipulazione dell’atto di concessione demaniale marittima, nonché gli oneri e gli adempimenti di registrazione, sono a carico del concessionario.

Il concessionario è tenuto all’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 26-Bis “Disciplina Transitoria e di salvaguardia delle aree demaniali” del Regolamento per la Gestione del Demanio Marittimo e degli obblighi previsti dalle concessione di cui agli schemi (Allegati “C001”, “C002” e “C004”), nei termini e con le modalità nelle stesse indicati.

SEZIONE VI. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E RELATIVA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La procedura selettiva avverrà nel rispetto dei principi generali di evidenza pubblica, massima pubblicità, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, imparzialità e parità di trattamento desumibili dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50). Oltre ai principi generali troveranno applicazione le norme del Codice dei contratti solo ove espressamente richiamate nel presente bando e/o nel disciplinare.

Il criterio di selezione è quello del massimo rialzo, come di seguito individuato alla Sez. XI.

Il rapporto concessorio sarà regolato conformemente allo schema di concessione relativo a ciascun singolo lotto oggetto di affidamento, quale allegato al presente bando (Allegati “C001”, “C002” e “C004”).

L'Amministrazione si riserva di procedere all'individuazione del soggetto concessionario anche in presenza di una sola offerta, purché valida.

In ogni caso il Comune può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della concessione.

Ogni comunicazione all'aggiudicatario e a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara e alle eventuali imprese escluse, ivi compresa la comunicazione relativa all'aggiudicazione, sarà effettuata ad ogni effetto tramite pec all'indirizzo che i candidati indicheranno nella documentazione di gara; a tal fine il partecipante con la presentazione della domanda di partecipazione autorizza espressamente il Comune ad utilizzare il proprio **indirizzo pec** per le future comunicazioni indicando lo stesso nell'autodichiarazione (Allegati "1_ID001"; "1_ID002"; "1_ID004").

E' facoltà dell'Amministrazione concedente effettuare comunicazioni inerenti la presente procedura di gara e richiedere documenti ed informazioni a mezzo pec: dette comunicazioni/richieste avranno valore legale di comunicazione e notifica.

Eventuali chiarimenti, precisazioni e osservazioni attinenti la presente procedura, formulati successivamente alla data di pubblicazione del presente bando, saranno pubblicati sul profilo dell'Amministrazione concedente www.comune.bibbona.li.it

Con riferimento a ciascun lotto, oggetto della presente procedura di evidenza pubblica, i relativi schemi di concessione (Allegati "C001", "C002" e "C004"), Quadro Conoscitivo (All."A") e le relative schede norma (All. "B001", "B002" e "B004") hanno valore di capitolato tecnico prestazionale.

SEZIONE VII. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:

Possono concorrere all'assegnazione delle concessioni i soggetti (operatori economici) di cui all'art. 45 comma 1 e 2 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m., salvo i limiti espressamente indicati nel presente bando.

In merito al comma 2 del D.Lgs 50/2016 si precisa che i soggetti che possono concorrere sono i seguenti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

Possono altresì concorrere:

- h) i soggetti di cui alle lettere d) ed e) anche se non ancora costituiti.

Ogni singolo operatore potrà partecipare ad un solo Lotto individuato nella sezione II del presente bando. Qualora un partecipante presenti offerte, anche sotto una diversa forma soggettiva, per più di una delle procedure aperte bandite, la Commissione delibererà l'esclusione da tutte le procedure per le quali il medesimo ha presentato domanda.

È comunque fatto divieto al soggetto che partecipi alla procedura per uno dei Lotti individuati nella Sezione II di prendere parte alla medesima gara in qualsiasi altra forma.

SEZIONE VII.1. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Il concorrente al fine di partecipare alla gara:

- a) non deve incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
- b) qualora concessionario di bene demaniale: deve essere in regola con i pagamenti demaniali;
- c) deve possedere adeguata capacità economica e finanziaria;
- d) deve possedere idonea capacità tecnica.

Le suddette condizioni devono intendersi a pena di esclusione dalla presente procedura di gara.

SEZIONE VIII. DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE DI CUI ALLE LETT. C, D, DELLA SEZIONE VII.1

A dimostrazione del possesso della capacità economica, finanziaria e tecnica, il soggetto offerente dovrà, pena l'esclusione dalla gara:

- a) dichiarare (vedasi allegati "1_ID001"; "1_ID002", "1_ID004"), anche con riferimento all'iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA, la presenza nell'oggetto sociale di attività analoghe a quelle oggetto di gara; Nel caso di soggetti di cui alla lettera h) della Sezione VII del bando, tale requisito si intende assolto, provvisoriamente, con la compilazione dell'Allegato 3 "ID001", o dell'Allegato 3 "ID002", o dell'Allegato 3 "ID004, a seconda del lotto per il quale si partecipa.

Nel caso di partecipazione di soggetti di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) della Sezione VII i requisiti di cui alla presente Sezione dovranno essere posseduti da almeno uno dei soggetti facenti parte dei costituiti o costituendi operatori economici.

La sussistenza dei requisiti oggetto delle dichiarazioni di cui al punto a) della Sezione VII.1 e di cui al punto a) della presente Sezione, saranno verificate dall'Amministrazione concedente in sede di esame dei requisiti.

SEZIONE IX. GARANZIE

IX.1 GARANZIA PROVVISORIA A CORREDO DELL'OFFERTA: L'offerta del soggetto partecipante dovrà essere corredata, **a pena di esclusione**, da garanzia provvisoria sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, con le caratteristiche e nelle forme di seguito indicate. Tale garanzia è determinata nel **12,5%** del valore della concessione indicato alla sezione IV, corrispondente, per ciascun lotto ad **€ 1.500,00** (euro millecinquecento/00).

La suddetta garanzia potrà essere costituita:

- a) tramite cauzione che, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, potrà essere costituita in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria del Comune di Bibbona, (Cassa di Risparmio di Volterra – Filiale di Bibbona, Via

Umberto I) - COORDINATE BANCARIE (IBAN): IT85H0637070638000000000002. In tal caso i concorrenti dovranno presentare, unitamente alla documentazione di gara necessaria per l'ammissione, idonea documentazione comprovante il versamento effettuato.

Si fa presente che, qualora l'impresa intenda costituire la cauzione provvisoria mediante versamento in contanti od in titoli, dovrà presentarsi alla Tesoreria comunale munita del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato (anche in fotocopia).

b) tramite garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Amministrazione aggiudicatrice.

In tal caso i concorrenti dovranno presentare, unitamente alla documentazione di gara necessaria per l'ammissione, la relativa polizza fideiussoria.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione della concessione dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'aggiudicatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione della concessione demaniale medesima, mentre ai soggetti non aggiudicatari verrà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

N.B. nel caso di partecipazione di un costituendo raggruppamento di imprese comunque denominato la polizza fideiussoria mediante la quale viene costituita la cauzione provvisoria deve essere necessariamente intestata alla capogruppo designata, nella sua qualità di mandataria del costituendo raggruppamento d'impresе (es. Impresa x mandataria di costituendo raggruppamento con impresa y e impresa z; oppure Impresa x anche in nome e per conto di imprese y e z): in ogni caso deve risultare che la cauzione è costituita a garanzia di adempimento delle obbligazioni sia della mandataria che delle mandanti.

In caso di raggruppamento di imprese costituito la polizza fideiussoria mediante la quale viene costituita la cauzione provvisoria deve essere necessariamente intestata a pena di esclusione all'ATI e dovrà contenere l'elenco di tutti i soggetti che la compongono.

L'importo della garanzia è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al precedente periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

IX.2 GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di attuazione del Codice di Navigazione e dell'art. 54 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, il rilascio della concessione al soggetto individuato in esito alla procedura di selezione quale aggiudicatario definitivo, è subordinato alla prestazione di idonea garanzia definitiva, tramite cauzione o polizza fideiussoria. L'ammontare dell'importo a garanzia è pari al doppio del canone annuo di concessione maggiorato del 10%.

Tale garanzia, che dovrà avere validità non inferiore alla durata della concessione medesima potrà essere costituita:

a) tramite cauzione che, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, potrà essere costituita in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria del Comune di Bibbona, (Cassa di Risparmio di Volterra – Filiale di Bibbona, Via Umberto I) - COORDINATE BANCARIE (IBAN): IT85H0637070638000000000002 Si fa presente che, qualora l'impresa intenda costituire la cauzione provvisoria mediante versamento in contanti od in titoli, dovrà presentarsi alla Tesoreria comunale munita del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato (anche in fotocopia).

b) tramite garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Amministrazione aggiudicatrice.

L'importo della garanzia è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al precedente periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

SEZIONE X. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La graduatoria sarà redatta da una apposita commissione nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Resta inteso che la graduatoria avverrà in seduta riservata sulla base della metodologia di valutazione indicata alla Sezione XI.

La Commissione sarà composta da tre componenti, oltre al segretario verbalizzante, da nominarsi con apposito provvedimento del Responsabile Area 4 – Edilizia Privata e Urbanistica, Geom. Sandro Cerri.

Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'art. 51 cod. proc. civile.

Fatta salva la pubblicità delle fasi di apertura dei plichi e delle buste, la Commissione opera in seduta non pubblica e dei suoi lavori redige processi verbali che vengono sottoscritti da tutti i suoi componenti.

SEZIONE XI. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

In conformità alla deliberazione C.C. n. 82 del 11/12/2018, l'aggiudicazione sarà effettuata in favore del concorrente che offrirà il massimo rialzo con riferimento agli importi minimi previsti dalla suddetta deliberazione quale base di gara, a titolo di contributo economico da corrispondere all'Amministrazione in unica soluzione al momento della stipula della concessione, per le attività di salvataggio coordinate e organizzate dall'Amministrazione comunale sulle ulteriori porzioni di arenile pubblico del territorio comunale non oggetto di concessione.

Il singolo operatore economico, conformemente alla deliberazione C.C. n. 82 del 11/12/2018, formulerà la propria offerta economica operando un rialzo rispetto agli importi minimi posti a base di gara quali di seguito individuati:

Lotto N. 1 “ID001” Importo minimo 5.000,00 (cinquemila/00 euro);

Lotto N. 2 “ID002” Importo minimo 3.000,00 (tremila/00 euro);

Lotto N. 3 “ID004” Importo minimo 1.000,00 (mille/00 euro).

Detto importo dovrà essere dichiarato su apposito modello allegato al Bando (**Allegati “4_ID001”, “4_ID002”, “4_ID004”**) con massimo due cifre decimali.

Ciascun lotto sarà aggiudicato, salvo verifica dei requisiti prescritti, al candidato che avrà offerto il rialzo maggiore rispetto all’importo minimo previsto da ciascun lotto sopra individuato.

Nel caso in cui due o più concorrenti offrano lo stesso importo si procederà all’aggiudicazione a norma del c. 2 dell’art.77 del R.D. n.827/1924, e cioè mediante sorteggio.

Ogni singolo operatore potrà partecipare ad un solo Lotto individuato nella sezione II del presente bando. Qualora un partecipante presenti offerte, anche sotto una diversa forma soggettiva, per più di una delle procedure aperte bandite, la Commissione delibererà l’esclusione da tutte le procedure per le quali il medesimo ha presentato domanda.

É comunque fatto divieto al soggetto che partecipi alla procedura per uno dei Lotti individuati nella Sezione II di prendere parte alla medesima gara in qualsiasi altra forma.

SEZIONE XII. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Il plico contenente l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, **deve pervenire perentoriamente** a mezzo “raccomandata a.r.” o “raccomandata 1” del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, **entro e non oltre le ore 12,00 del giorno GIOVEDÌ 14 MARZO 2019**, all’Ufficio Protocollo del Comune di Bibbona, Piazza C. Colombo, 1 – 57020 BIBBONA (LI); è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico entro il suddetto termine perentorio all’indirizzo sopra indicato, ove riceveranno apposita ricevuta.

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Il plico deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e deve recare all’esterno l’indicazione, con indirizzo completo, del concorrente partecipante alla gara, nonché la seguente dicitura:

“Procedura aperta per affidamento concessione demaniale marittima temporanea nel Comune di Bibbona - LOTTO N°1 “ID001”, per partecipare all’assegnazione della concessione demaniale marittima temporanea individuata nella scheda norma ID001 ed espressa nell’allegato “B001”;

oppure

“Procedura aperta per affidamento concessione demaniale marittima temporanea nel Comune di Bibbona - LOTTO N° 2 “ID002”, per partecipare all’assegnazione della concessione demaniale marittima temporanea individuata nella scheda norma ID002 ed espressa nell’allegato “B002”;

oppure

“Procedura aperta per affidamento concessione demaniale marittima temporanea nel Comune di Bibbona - LOTTO N°3 “ID004”, per partecipare all’assegnazione della concessione demaniale marittima temporanea individuata nella scheda norma ID004 ed espressa nell’allegato “B004”.

Il plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara - salvo l'eventuale applicazione della previsione di cui alla Sezione XVI, **due buste** così formate:

A) una prima busta, recante l'intestazione del mittente e la dicitura **"A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"** contenente al suo interno:

1. **"Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione (Allegato "1_ID001", o "1_ID002", o "1_ID004" a seconda del lotto per cui si partecipa)** con allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, sottoscritto ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 dal legale rappresentante del concorrente.

➤ **Per i consorzi costituiti di cui alla Sezione VII, lett. b), c), e):**

La dichiarazione di cui all'Allegato 1 dovrà essere resa dal Consorzio e, singolarmente, da ciascun consorziato/operatore economico per il quale il consorzio dichiara di concorrere.

Il consorzio dovrà altresì indicare, per il tramite del modulo di cui all'Allegato 1, i singoli consorziati/operatori economici per i quali concorre.

I consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane, dovranno altresì allegare al modello "Allegato 1" atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;

Il consorzio ordinario dovrà altresì allegare al modello "Allegato 1", atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo. Il consorzio ordinario dovrà inoltre dichiarare per il tramite del modello Allegato 1 la quota di partecipazione al consorzio di ciascun singolo consorziato/operatore economico.

➤ **Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui alla Sezione VII, lett. d):**

La dichiarazione di cui all'Allegato 1 dovrà essere resa da ciascun operatore economico che partecipa al raggruppamento.

Alla domanda dovrà essere allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

➤ **Per i costituendi raggruppamenti temporanei di concorrenti o costituendi consorzi ordinari di cui alla Sezione VII, lett. h):**

La dichiarazione di cui all'Allegato 1 dovrà essere resa singolarmente, da ciascun operatore economico che prenderà parte al raggruppamento.

I singoli operatori economici che prenderanno parte al raggruppamento dovranno altresì fornire dichiarazione congiunta di cui al modello (Allegato "2_ID001", o "2_ID002", o "2_ID004" a seconda del lotto per cui si partecipa).

2. **Dichiarazione di cui al modello Allegato "2_ID001", o "2_ID002", o "2_ID004" a seconda del lotto per cui si partecipa.** Tale dichiarazione dovrà essere resa dai soggetti di seguito indicati qualora i medesimi non abbiano già reso la dichiarazione di cui all'"Allegato 1": dal direttore tecnico se non è anche legale rappresentante se si tratta di impresa individuale, dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; per le altre società il documento è da compilare e sottoscrivere da parte: degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

3. Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti e consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, dichiarazione di impegno alla costituzione di cui al modello **Allegato "3_ID001", o "3_ID002", o "3_ID004" a seconda del lotto per cui si partecipa** opportunamente compilata e sottoscritta dai singoli operatori economici del costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio.

4. **Copia dello schema di concessione**, allegato al presente bando (“C001”, o “C002”, o “C004” a seconda del lotto per cui si partecipa), sottoscritto a pena di esclusione, in tutte le pagine per accettazione piena ed incondizionata di tutte le disposizioni in esso contenute, salvo ulteriori prescrizioni derivanti dalla legge:

- dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore;
- per l'ipotesi di raggruppamenti temporanei di concorrenti/consorzi di cui alla Sezione VII, lett. h): dai singoli operatori economici che prenderanno parte al raggruppamento/consorzio costituendo.

5. **Cauzione provvisoria** da prestare per l'importo e secondo le modalità di cui alla Sezione IX.1 del presente bando.

6. **Nel caso si benefici della riduzione del 50% dell'importo della cauzione provvisoria in virtù del possesso della certificazione di qualità, il relativo certificato in originale o in copia resa conforme all'originale ai sensi di legge** (copia fotostatica accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale, sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da documento di identità del medesimo).

B) una seconda busta, opportunamente chiusa e sigillata con ceralacca od altro idoneo mezzo e controfirmata sui lembi di chiusura, recante l'intestazione del mittente e la dicitura “**B – OFFERTA ECONOMICA**” contenente al suo interno:

- **Allegato “4_ID001”, o “4_ID002”, o “4_ID004” a seconda del lotto per cui si partecipa**, opportunamente compilata e sottoscritta:

- dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore;
- per l'ipotesi di raggruppamenti temporanei di concorrenti/consorzi di cui alla Sezione VII, lett. h): dai singoli operatori economici che prenderanno parte al raggruppamento/consorzio.

Avvertenze

- Non è ammesso il plico che non risulti pervenuto **entro le ore 12,00 del giorno GIOVEDÌ 14 MARZO 2019**. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche se di forza maggiore, non dovesse giungere in tempo utile.

- Non sono ammesse offerte per posta elettronica certificata, posta elettronica, per telegramma, per telefax, né condizionate o espresse in modo indeterminato o riferite ad offerta relativa ad altra gara;

- Non è ammessa l'offerta in caso di documentazione incompleta, anche di un solo documento, salvo la ricorrenza di irregolarità dichiarate sanabili ai sensi dell'art.83, comma 9, D.Lgs. 50/2016;

- Determina altresì l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta economica non sia contenuta nella apposita busta interna, debitamente sigillata con ceralacca o controfirmata sui lembi di chiusura dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, o che in tale busta oltre all'offerta economica risultino inseriti altri documenti;

- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole del presente bando;

- Scaduto il termine utile per la presentazione le offerte non possono essere ritirate, modificate od integrate e divengono quindi impegnative per il concorrente.

SEZIONE XIII. MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE:

L'inizio delle operazioni di gara è fissato per il giorno **GIOVEDÌ 14 MARZO 2019**, alle ore 15:00, presso la sede comunale di Piazza C. Colombo n.1, durante la quale la Commissione procederà in seduta pubblica:

a) a verificare l'integrità, la regolare chiusura e sigillatura dei plichi nonché la correttezza formale dei medesimi;

b) all'apertura dei plichi medesimi ed al controllo della presenza al loro interno delle buste “A” e “B” della regolare chiusura, sigillatura e correttezza formale delle medesime;

- c) all'apertura della busta "A" contenente la documentazione per la partecipazione alla gara per ciascun concorrente, verificandone la correttezza formale;
- d) a verificare che siano presenti tutti i documenti richiesti e non sussistano, per alcuno dei concorrenti, motivi di esclusione dalla procedura;
- e) all'apertura della busta "B" alla lettura dell'offerte;

Ove sia necessario procedere ad ulteriori e più approfondite verifiche della documentazione presentata, la Commissione si riserva la facoltà di convocare una o più ulteriori sedute di gara, da tenersi successivamente alla ricezione dell'eventuale documentazione richiesta. In tal caso la data ed il luogo che verranno fissati dalla Commissione saranno comunicati, anche a mezzo Pec, ai soli concorrenti ammessi almeno due giorni lavorativi antecedenti la data stessa.

L'Amministrazione concedente successivamente procederà a richiedere all'aggiudicatario ed al secondo in graduatoria l'esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, attestante il possesso dei requisiti generali previsti dal presente Bando e dall'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016., nonché a disporre le relative verifiche.

SEZIONE XIV. SOGGETTI AMMESSI AD ASSISTERE ALLA GARA

Chiunque può assistere alle sedute pubbliche della gara, ma soltanto i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti, hanno diritto di parola e di chiedere l'inserimento di dichiarazioni a verbale.

SEZIONE XV. CAUSE DI ESCLUSIONE:

L'Ente concedente procederà all'esclusione dalla gara e/o provvederà alla sanzione della decadenza nelle ipotesi espressamente previste nel presente bando e dalle disposizioni normative in esso richiamate.

L'esclusione è comunque comminata in caso di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, o per difetto di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Si precisa che, nel caso sussista una **situazione di controllo, di cui all'art. 2359 del codice civile**, tra due o più partecipanti alla presente procedura, questi dovranno dichiarare sia la sussistenza di tale situazione, sia indicare il concorrente con cui sussiste tale controllo. La suddetta dichiarazione, inoltre, dovrà essere corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, i quali dovranno essere inseriti in una apposita busta chiusa. L'Amministrazione aggiudicatrice escluderà i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

SEZIONE XVI. APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO DI CUI ALL'ART. 83, comma 9, D.LGS. 50/2016

Trova applicazione, con riferimento alla presente procedura l'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016.

SEZIONE XVII. AGGIUDICAZIONE

La Commissione giudicatrice dopo aver proceduto alla valutazione delle offerte, svolta in seduta riservata, procede alla proclamazione della migliore offerta in seduta pubblica.

Sarà quindi disposta aggiudicazione in favore del soggetto risultato aggiudicatario: l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ad opera dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Diventa efficace l'aggiudicazione, la stipulazione della concessione demaniale non è soggetta al rispetto dei termini previsti dal Codice dei Contratti.

Il rilascio della concessione demaniale marittima all'aggiudicatario avverrà nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, delle norme del Codice della Navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327) e del suo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328).

Le formalità relative alla pubblicazione dell'istanza ai sensi dell'art. 18 regolamento di esecuzione del codice della navigazione restano assolte dalla pubblicazione del presente bando.

L'Amministrazione concedente, ferme le ipotesi di decadenza del concessionario di cui all'art. 47 Cod. Nav., avrà sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge ai sensi degli artt. 42 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta, salvo la restituzione della quota parte del canone per gli ulteriori periodi di concessione non fruiti e la restituzione della cauzione, verificatane la possibilità di svincolo.

In particolare, il Comune di Bibbona avrà sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione oggetto del presente bando, nei casi e con le modalità previste dalle leggi vigenti, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse risultanti da apposita deliberazione della Giunta Comunale, o da previsione del Piano di Attuazione delle Aree per la Balneazione Marina (P.A.A.B.M) o da altro atto di analogo contenuto normativo, su provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della concessione.

L'Amministrazione si riserva di procedere all'individuazione del soggetto concessionario anche in presenza di una sola offerta, purché valida.

L'Impresa partecipante, rinuncia altresì a qualunque pretesa risarcitoria o richiesta di indennizzo, comunque denominata, conseguente ad eventuali annullamenti delle odierne procedure.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di interrompere e/o annullare nonché revocare gli atti della presente procedura aperta senza che i concorrenti possano invocare alcuna forma di risarcimento o indennizzo.

Il rilascio della concessione demaniale è, comunque, subordinato al versamento totale presso la tesoreria comunale del contributo offerto in sede di gara per attività di salvataggio su arenile pubblico di cui alla Sez. XI del presente bando, nonché alla corresponsione delle imposte, tasse e oneri comunque denominati, riconnessi all'adozione in proprio favore del titolo concessorio.

SEZIONE XVIII. ACCESSO AGLI ATTI

Si precisa che, ai sensi del D.lgs n. 50/2016 i dati ricavabili dalla documentazione prodotta in sede di gara dalle imprese verranno utilizzati dall'amministrazione per le finalità istituzionali e potranno essere resi noti solo a coloro che ne avranno diritto ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 50/2016

Le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti di cui alla presente gara sono regolati dalle norme generali vigenti in materia (art. 6 direttiva 2004/18 CE; art. 53 D.Lgs. n° 50/2016; Legge n° 241/1990; L.R. 40/2009; D.P.R. n°184/2006) e dal Regolamento comunale sull'accesso agli atti.

SEZIONE XIX. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento di gara è il Geom. Sandro Cerri.

Per ulteriori informazioni sul presente bando rivolgersi al Responsabile del Procedimento ai recapiti di cui alla Sezione I.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.

Bibbiona lì, 27 Febbraio 2019

*Il Responsabile Area 4 - Edilizia Privata e Urbanistica
Geom Sandro Cerri*

ALLEGATI:

LOTTO N. 1 "ID001"

"A" Quadro Conoscitivo;

"B001" Scheda Norma "ID001";

"C001" Schema tipo della Concessione "ID001";

"1_ID001" Istanza di ammissione alla gara e dichiarazioni per il Lotto 1 "ID001";

"2_ID001" Istanza aggiuntiva operatori che prenderanno parte in raggruppamento per il Lotto 1 "ID001";

"3_ID001" Obbligo di costituzione in caso di aggiudicazione per il Lotto 1 "ID001";

"4_ID001" Offerta Economica per il Lotto 1 "ID001";

LOTTO N. 2 "ID002"

"A" Quadro Conoscitivo

"B002" Scheda Norma "ID002";

"C002" Schema tipo della Concessione "ID002";

"1_ID002" Istanza di ammissione alla gara e dichiarazioni per il Lotto 2 "ID002";

"2_ID002" Istanza aggiuntiva operatori che prenderanno parte in raggruppamento per Lotto 2 "ID002";

"3_ID002" Obbligo di costituzione in caso di aggiudicazione per Lotto 2 "ID002";

"4_ID002" Offerta Economica per il Lotto 2 "ID002";

LOTTO N. 3 "ID004"

"A" Quadro Conoscitivo

"B004" Scheda Norma "ID004";

"C004" Schema tipo della Concessione "ID004";

"1_ID004" Istanza di ammissione alla gara e dichiarazioni per il Lotto 3 "ID004";

"2_ID004" Istanza aggiuntiva operatori che prenderanno parte in raggruppamento per Lotto 3 "ID004";

"3_ID004" Obbligo di costituzione in caso di aggiudicazione per Lotto 3 "ID004";

"4_ID004" Offerta Economica per il Lotto 3 "ID004".